



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Sereni Lucarelli
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 988/2011 promossa da:

(C.F. _____) e _____ (C.F. _____)
l' _____), con il patrocinio dell'avv. _____, elettivamente
domiciliato in VIALE DELLA LIRICA 49 48100 RAVENNA presso il difensore avv. _____)

ATTORI

contro

AUSL DI RAVENNA (C.F. 92031720391), con il patrocinio dell'avv. GAMBERINI ALBERTO elettivamente domiciliato in VIA BACCARINI 60 48100 RAVENNA presso il difensore avv. GAMBERINI ALBERTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli separati che siglati dal giudice sono stati allegati al verbale di udienza del come parti integranti dello stesso.



PREMESSO IN FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.3.2011 e convenivano in giudizio la AUSL di Ravenna chiedendone la condanna al pagamento della complessiva somma di € 10.139,56 a titolo di risarcimento dei danni conseguenti all'inosservanza da parte della Commissione Medica Locale di Ravenna degli obblighi di legge in sede di visita medico-legale ai fini della conferma o meno della patente di guida categoria B normale di cui il _____ era già titolare.

Assumevano, infatti, gli attori che, "*senza che il _____ venisse sottoposto alla prova pratica di guida*", la citata Commissione, in data 28.11.2008, aveva, illegittimamente, espresso parere sfavorevole al rinnovo della patente di guida categoria B normale giudicandolo invece, esclusivamente, "*idoneo per la patente di guida speciale di categoria (B) revisione biennale*" con prescrizioni relative alla necessità di modifiche e adattamenti all'autovettura

Aggiungevano che a seguito di ricorso gerarchico, previa rinnovazione della visita medica ed espletamento della prova pratica di guida, il _____ in data 22.5.2009, era stato dichiarato idoneo alla titolarità della patente di categoria B normale.

La convenuta, costituitasi, eccepiva gradatamente, in via preliminare, la carenza di giurisdizione del giudice ordinario e la prescrizione dell'azione e, nel merito, contestava il fondamento della domanda proposta.

Senza svolgimento di attività istruttoria orale erano la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 17.10.2013.

OSSERVATO IN DIRITTO

Deve essere accolta l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario.

Gli esiti del dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla risarcibilità degli interessi legittimi di cui il D.Lgs. 2.7.2010 n.104 (Codice del Processo Amministrativo) rappresenta una sintesi normativa, sufficientemente, chiara che ha finito per rovesciare i principi cardine affermatasi fino agli ultimi anni '90 di seguito indicati:

- l'unica posizione soggettiva di risarcimento era il diritto soggettivo soppresso o sottoposto a limiti da parte della P.A. ;
- il giudice competente a concedere il risarcimento era il giudice ordinario.



L'attuale chiarezza del dato normativo è la risultante di un acceso e, spesso, conflittuale dibattito dottrinale, concretamente, osservabile nella produzione giurisprudenziale della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato sul tema del risarcimento del danno causato dall'attività amministrativa, intesa come esercizio di potere pubblico.

Non è necessario ripercorrere tutte le tappe di tale acceso dibattito cui spesso il legislatore è intervenuto conformandosi, mai - forse fino al citato codice del processo amministrativo - in modo organico.¹

Certo è che, attualmente, appare chiaro che la cognizione delle questioni risarcitorie fondate sullo "scorretto" esercizio della potestà amministrativa è espressamente attribuita al giudice amministrativo dall'art. 7 comma 4 del D.Lgs. 2.7.2010 n.104 (Codice del processo amministrativo).

La suddetta disposizione stabilisce, infatti, *"sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma"*.

Il successivo art. 30 comma 6 ribadisce che *"di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce esclusivamente il giudice amministrativo"*.

Ciò basta, evidentemente, per accogliere l'eccezione di carenza di giurisdizione svolta da parte convenuta fermo restando che la domanda potrà essere riproposta innanzi al giudice amministrativo nei limiti in cui non siano intervenuti i relativi termini di decadenza dell'azione al momento della proposizione della domanda innanzi al giudice ordinario.²

La complessità della materia e la relativamente recente, rispetto al momento della proposizione della domanda, novità normativa giustifica la compensazione delle spese di lite.

¹ a tale proposito vale la pena ricordare la storica sentenza SS.UU. n.500 del 1999, e l'ord. Cass. 23.1.006 n.1207 in qualche modo disallineate a quanto nel medesimo contesto temporale andava affermando il Consiglio di Stato in tema di pregiudizialità amministrativa con le decisioni Sez. IV 15.2.2002 n.952, Sez. VI 18.6.2002 n.3338, Ad. plen. n.3 del 2004, n.2 del 2006 e n. 12 del 2007.

² v. art. 59 l.18.6.2009 n.69 e art. 30 d.lgs. 2.7.2010 n.104



P.Q.M.

Il Tribunale di Ravenna, definitivamente, pronunciando sulla causa in epigrafe trascritta,
ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa

dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione del giudice
amministrativo ai sensi degli artt. 7 comma 4 e 30 comma 6 D.Lgs. 2.7.2010 n.104;

dichiara compensate le spese di lite

Ravenna, 9 gennaio 2014

Il Giudice

dott. Roberto Sereni Lucarelli

